



**COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 25 del 26/03/2026

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI.
--

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **20:55** convocato a norma di legge, per determinazione del Presidente a mezzo di avviso scritto, si è riunito in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** composto dai Signori:

MORANDI GIUSEPPE LUIGI	SINDACO	Presente
CARNOVALE TERESA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
PADOVANI IVANO	CONSIGLIERE	Presente
BECCIA SAMANTHA	CONSIGLIERE	Presente
STIVALA DEBORAH	CONSIGLIERE	Presente
RUSSOMANNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
STROPPA PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
MORANDI ERNESTINA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	Presente
CARNOVALE ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
MALACARNE GIUSEPPE MARIO	CONSIGLIERE	Presente-videoconferenza
AMENTE STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
ALBINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
GRUMELLI ALICE	CONSIGLIERE	Presente
DE FILIPPI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VOLPE SANDRA	CONSIGLIERE	Presente
SPENDIO DOMENICO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
CIOCCA VITTORIO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GROSSO GABRIELLA .

Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: Puleo Antonino, Mento Salvatore, Di Bisceglie Mattia, Pirani Luisella.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Carnovale Teresa assume la Presidenza del Consiglio Comunale ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 sull'oggetto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Sindaco (come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione);

Seguono gli interventi dei Consiglieri/Assessori: Albini, Sindaco, De Filippi (come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione);

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere De Filippi, la quale propone due emendamenti (come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione);

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento n. 1 ;

Con n. 16 voti favorevoli (unanimità);

L'emendamento viene **APPROVATO**;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento n. 2;

Con n. 16 voti favorevoli (unanimità);

L'emendamento viene **APPROVATO**;

Seguono le dichiarazioni di voto:

Consigliere Ciocca – AVS – Il Ponte = favorevole

Consigliere De Filippi – Partito Democratico = favorevole

Consigliere Spendio – Noi per Trezzano = favorevole

Consigliere Beccia – Fratelli d'Italia = favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, l'Amministrazione Comunale favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tal fine, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, "i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l'Amministrazione comunale intende sostenere, promuovere e realizzare eventi ed iniziative di carattere artistico, culturale, di spettacolo e d'intrattenimento in genere, rappresentando una grande opportunità per la promozione della città e il sostegno alle attività commerciali, culturali, sportive e sociali del territorio;
- le suddette finalità sono perseguibili attraverso politiche volte a creare le condizioni più favorevoli per una offerta culturale plurale e diffusa sull'intero territorio cittadino, la quale valorizzi il patrimonio della città, nel rispetto della salvaguardia dei luoghi e della visibilità degli stessi;

CONSIDERATO che, per l'organizzazione e l'ottimale svolgimento delle suddette iniziative, occorre un forte impegno in termini finanziari ed organizzativi da parte dell'Amministrazione comunale, motivo per cui è stata valutata l'opportunità di ricercare sponsor quale ulteriore fonte di finanziamento;

ATTESO che, per tale ragione, è interesse dell'Amministrazione, individuare i criteri per la selezione e la contrattualizzazione dei soggetti disponibili a sponsorizzare eventi culturali, artistici e sportivi nel Comune di Trezzano sul Naviglio;

VISTI:

- l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 36/2023;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 36/2023 in materia di contratti pubblici;
- la L.n. 241/90 e ss.mm.ii;
- l'art. 43 della Legge n. 449/1997;
- dall'art. 28, c. 2-bis, lett. c) della Legge n. 448/1998;
- il regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 11 dicembre 2002;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/02/2026 avente ad oggetto: "Manovra di Bilancio 2026/2028: riapprovazione Nota di aggiornamento DUP 2026/2028, Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04/03/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028 a seguito di riapprovazione manovra di Bilancio";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 19.03.2025, con la quale è stato approvato l'aggiornamento al P.I.A.O. aa. 2025/2027 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), e DATO ATTO che entro il termine di cui all'art. 8, comma 2 del D.M. 132/2022 sarà approvato il PIAO 2026/2028;

Visto l'art. 42 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Con voti n. 16 favorevoli (unanimità) espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri;

DELIBERA

Di approvare il Regolamento come emendato allegato al presente atto, di cui forma parte sostanziale ed integrante;

1. Di demandare al Responsabile dell'area proponente l'applicazione degli obblighi di pubblicità del suddetto atto.

Successivamente,

Con voti n. 16 favorevoli (unanimità) espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri;

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di avviare per i prossimi mesi attività di sponsorizzazione al fine di organizzare eventi culturali nei mesi estivi.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CARNOVALE TERESA

II SEGRETARIO COMUNALE
GROSSO GABRIELLA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

ART. 1 OGGETTO, QUADRO NORMATIVO E FINALITÀ.....	2
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI.....	4
ART. 5 SPONSORIZZAZIONE MEDIANTE ESECUZIONE DI OPERE, SERVIZI E FORNITURE.....	5
ART. 6 - INTERVENTI SU BENI CULTURALI.....	5
ART. 7 - SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI.....	6
ART. 8 - REQUISITI DELLO SPONSOR.....	7
ART. 9 - CONTRATTI DI VALORE SUPERIORE A 40.000 EURO.....	7
ART. 10 - AFFIDAMENTO DIRETTO.....	8
ART. 11 - CARATTERISTICHE DELL'AVVISO.....	8
ART. 12 - RIGETTO DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE.....	9
ART. 13 - CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.....	10
ART. 14 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	11
ART. 15 - PUBBLICIZZAZIONE DELL'IMMAGINE DELLO SPONSOR.....	11
ART. 16 - ASPETTI CONTABILI E FISCALI.....	12
ART. 17 - CONTROLLI E VERIFICHE.....	13
ART. 18 - UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI.....	14
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI.....	14
ART. 20 - RINVIO.....	14
ART. 21 ENTRATA IN VIGORE.....	14



ART. 1 OGGETTO, QUADRO NORMATIVO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento regola i presupposti, le condizioni e la procedura di affidamento dei contratti di sponsorizzazione, come definiti dalla Legge, allo scopo di definire una disciplina organica e assicurare l'accertamento dei requisiti di legittimità, nonché il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.
2. Le fonti normative di riferimento, vigenti alla data di approvazione del presente regolamento, sono le seguenti:
 - LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica —art. 43, rubricato *"Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività"*
 - DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali —art. 119, rubricato *"Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni"*
 - DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - art. 120, rubricato *"Sponsorizzazione di beni culturali"*
 - DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici, aggiornato al D. Lgs. n. 209/2024, art. 8, rubricato *"Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito"* e art. 134, rubricato *"Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato"*
3. L'Amministrazione comunale può ricorrere alla sponsorizzazione al fine di ottenere miglioramenti della qualità dei servizi erogati, supportare la realizzazione di opere, l'acquisizione di forniture e servizi, ovvero l'erogazione di servizi e razionalizzare ovvero ottimizzare la spesa pubblica. Il ricorso alla sponsorizzazione si conforma ai seguenti principi generali:
 - a) il perseguimento di interessi pubblici
 - b) l'esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata
 - c) il risparmio di spesa, sia attraverso la realizzazione di economie sulle poste iscritte nel bilancio comunale, sia attraverso il finanziamento di lavori, servizi e forniture che non trovano copertura finanziaria ordinaria.
4. Non possono essere oggetto di contratto di sponsorizzazione:
 - a) i servizi pubblici essenziali
 - b) i servizi espletati a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini
 - c) i servizi inerenti al rilascio di certificazioni e atti riferiti a persone (fisiche e giuridiche).
5. Non costituisce sponsorizzazione:



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

- a) l'offerta a favore dell'Amministrazione comunale di somme di denaro, forniture, servizi e/o lavori quando tali erogazioni siano effettuate dal privato a titolo di liberalità o di mero "mecenatismo". L'accettazione di tali erogazioni da parte dell'Amministrazione comunale è subordinata a una verifica dell'interesse pubblico
 - b) I contratti a titolo gratuito di cui all'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.
6. Alla donazione all'Ente di beni o servizi rispondenti all'interesse pubblico, senza obbligo di gara, si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
- **sponsee:** il Comune di Trezzano sul Naviglio
 - **sponsor:** la controparte del contratto di sponsorizzazione, individuata tra i soggetti interessati
 - **soggetti interessati:** tutti gli enti pubblici e privati e, in generale, chiunque svolga attività non in conflitto con l'interesse pubblico
 - **contratto di sponsorizzazione:** un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, mediante il quale lo sponsee si impegna, nell'ambito di proprie iniziative o programmi e secondo le modalità previste dal contratto stesso, a pubblicizzare l'immagine dello sponsor, il quale per contro si obbliga a fornire allo sponsee un corrispettivo in denaro e/o in natura. L'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato e, pertanto, essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'iniziativa pubblicitaria dedotta nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno d'immagine per lo sponsor
 - **immagine:** il nome, il logo, il marchio, gli elementi testuali, la grafica coordinata, il segno distintivo, lo slogan, anche sotto forma di breve audio o frase musicale, video e simili, dello sponsor, ovvero di suoi prodotti o servizi, da quest'ultimo utilizzati per illustrare ai terzi la propria attività commerciale, attraverso idonee forme di comunicazione pubblica
 - **pubblicizzazione:** l'insieme delle iniziative, previste dal contratto, che lo sponsee si impegna a realizzare per promuovere l'immagine dello sponsor, mediante l'utilizzo di spazi fisici, digitali o altre iniziative di comunicazione pubblica
 - **sponsorizzazione:** la prestazione corrispettiva fornita dallo sponsor allo sponsee sulla base del contratto
 - **sponsorizzazione finanziaria:** il contratto di sponsorizzazione in cui la prestazione resa dallo sponsor è costituita da una dazione di danaro allo sponsee, ovvero dall'accollo di un debito pecuniario dello sponsee o da altre



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

modalità di assunzione del pagamento di corrispettivi in denaro dovuti dallo sponsee a terzi

- **sponsorizzazione tecnica:** il contratto di sponsorizzazione in cui la prestazione resa dallo sponsor è costituita dalla realizzazione di opere e/o dalla prestazione di servizi e/o dall'esecuzione di forniture in favore dello sponsee, ovvero dalla fornitura a quest'ultimo di ogni altra utilità economicamente valutabile, diversa da quelle di cui al punto precedente. Ad ogni fine di legge, si assume quale controvalore monetario della prestazione il valore di mercato della fornitura delle opere, beni o servizi effettuati dallo sponsor
- **sponsorizzazione mista:** il contratto di sponsorizzazione in cui la prestazione resa dallo sponsor è sia tecnica che finanziaria, come sopra definite.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Possono essere oggetto di sponsorizzazione, sia tecnica che finanziaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la progettazione e/o la realizzazione di opere pubbliche
 - b) la gestione o la manutenzione di opere, spazi, aree o servizi pubblici, con esclusione dei servizi di cui all'art. 1, comma 4
 - c) l'organizzazione di eventi e iniziative culturali, artistici, ricreativi, turistici, sociali, sportivi, di protezione civile, di formazione e simili, programmati o approvati dallo sponsee, anche in forma di cartelloni, stagioni, rassegne, festival e simili
 - d) il restauro, il recupero e la valorizzazione di beni artistici, culturali, ambientali di proprietà o nella disponibilità dello sponsee
 - e) gli interventi di decoro urbano e di valorizzazione dello spazio pubblico
 - f) gli interventi di marketing e promozione turistica e territoriale, attuate mediante specifiche iniziative di comunicazione
 - g) la fornitura allo sponsee di beni strumentali quali macchinari, attrezzature, arredi, veicoli
 - h) ogni altra attività di interesse pubblico compatibile con i vincoli di cui all'art. 1, purché direttamente riconducibile al territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. La decisione di avvalersi delle sponsorizzazioni spetta all'Amministrazione comunale, secondo la disciplina del presente regolamento, che le individua nell'ambito dei documenti di programmazione dell'Ente.
2. Nel corso dell'anno la Giunta comunale può altresì definire, con propria deliberazione, ulteriori iniziative di sponsorizzazione successivamente



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

all'approvazione della programmazione annuale, ovvero formulare indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative già programmate.

3. Le fasi attuative e gestionali sono demandate alla competenza del responsabile del servizio che gestisce l'attività, l'opera o il servizio di cui alla specifica sponsorizzazione, secondo il vigente funzionigramma, che vi provvede in base al presente regolamento.
4. La ricerca degli sponsor è disciplinata dal presente regolamento, previa valutazione sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale. Essa avviene con procedure ad evidenza pubblica. Oltre al sito internet istituzionale e all'Albo Pretorio, l'Amministrazione ha facoltà di pubblicare gli avvisi di ricerca sponsor su ulteriori mezzi di comunicazione ritenuti idonei per la migliore diffusione delle iniziative.
5. Il Comune può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti idonei, da individuare secondo le norme del Codice dei contratti pubblici.
6. Il Comune può altresì inserire una "clausola sponsor" in qualunque procedimento di gara. Essa prevede l'obbligo, a carico del partecipante e in caso di aggiudicazione, di sponsorizzare attività rientranti nelle fattispecie di cui al precedente art. 3. La sponsorizzazione non può tuttavia essere l'unico criterio determinante ai fini dell'aggiudicazione.

ART. 5 SPONSORIZZAZIONE MEDIANTE ESECUZIONE DI OPERE, SERVIZI E FORNITURE

1. Nel caso in cui la sponsorizzazione abbia ad oggetto opere, servizi o forniture soggette al Codice dei Contratti Pubblici, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei relativi alla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante procede alle verifiche dei requisiti esclusivamente nei confronti degli esecutori.
2. Il RUP:
 - a) esercita i poteri di sorveglianza al fine di garantire il rispetto del contratto
 - b) impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e verifica la regolare esecuzione
2. Compete all'Amministrazione comunale l'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, l'esecuzione dei collaudi, ivi compresi quelli in corso d'opera e la vigilanza sull'esecuzione.
3. In ogni caso l'esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale previsti dalla normativa vigente.

ART. 6 - INTERVENTI SU BENI CULTURALI

1. Le procedure di cui al presente regolamento si applicano anche ai contratti di sponsorizzazione relativi a lavori, servizi e forniture nel settore dei beni culturali e ai contratti finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura indicati nell'art. 101 del codice dei beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
2. Ai citati contratti di sponsorizzazione, aventi a oggetto interventi di restauro e manutenzione di beni immobili, mobili e delle superfici decorate di beni



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO Città Metropolitana di Milano

architettonici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, si applicano, oltre alle norme previste nel presente Regolamento, le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti, nel caso in cui la realizzazione dell'intervento sia a cura dello *sponsor*.

3. Nel caso in cui l'individuazione dell'esecutore dei lavori sia rimessa allo *sponsor*, il soggetto indicato dovrà essere un soggetto qualificato relativamente alla tipologia dell'intervento.
4. Qualora le imprese esecutrici rivestano la qualità di *sponsor* del Comune attraverso la realizzazione diretta di interventi di restauro e manutenzione, non potranno in nessun caso cedere ad altri soggetti il diritto di utilizzare lo spazio pubblicitario oggetto del contratto, se prevista l'attribuzione di spazi predefiniti.
5. In caso di sponsorizzazione tecnica, la Soprintendenza competente impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione e all'esecuzione dei lavori. Il Comune eserciterà un'attività di sorveglianza, al fine di garantire il rispetto della normativa di settore.
6. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, ovvero le ulteriori prescrizioni necessarie ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 7 - SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI

1. Nel caso in cui la sponsorizzazione riguardi, in tutto o in parte, la realizzazione di iniziative cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del presente regolamento, le attività di interesse pubblico, consistono nell'erogazione di servizi, ovvero nell'esecuzione di forniture, in conformità al programma approvato dall'Amministrazione comunale nella fase negoziale.
2. Tali attività possono essere realizzate:
 - a) in caso di sponsorizzazione finanziaria, dall'Amministrazione comunale a mezzo di propri contraenti o appaltatori di servizi
 - b) in caso di sponsorizzazione tecnica, a mezzo di esecutori qualificati a cura e spese dello sponsor. In tal caso si applica, per quanto compatibile, l'art. 5 del presente regolamento.
3. Qualora lo svolgimento delle suddette attività di interesse pubblico da parte dello sponsor comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche, la stessa è da intendersi effettuata dall'esecutore in nome e per conto dell'ente pubblico beneficiario, in virtù del contratto di sponsorizzazione. L'occupazione, pertanto, non è soggetta a provvedimenti concessori di suolo pubblico e alla conseguente imposizione fiscale, ma resta subordinata alle necessarie verifiche/pareri tecnici circa la conformità al Codice della Strada, il rispetto delle prescrizioni di decoro urbano, la conformità alla normativa di pubblica sicurezza in caso di pubblici spettacoli.
4. La sponsorizzazione di iniziative di cui al presente articolo è distinta dalla concessione del gratuito patrocinio di iniziative dello stesso genere realizzate da privati, sottoposto alla specifica regolamentazione in materia.



ART. 8 - REQUISITI DELLO SPONSOR

1. Lo sponsor deve possedere i requisiti di ordine generale e speciale prescritti dal Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:
 - a) non dichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui al Codice dei Contratti pubblici, per quanto applicabile
 - b) non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla Risoluzione ONU 2003/16 del 13 agosto 2003 sulla promozione e protezione dei diritti umani:
 - diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio
 - diritto alla sicurezza e alla salute delle persone
 - diritti dei lavoratori
 - rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici
 - obblighi riguardanti la tutela dei consumatori
 - obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente
 - abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune o istanze di natura concessoria/autorizzazioni di particolare rilievo economico in fase istruttoria.
3. L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.
4. La verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno eseguite a campione, e sono a cura del Responsabile del Servizio competente per materia, tenuto conto dell'oggetto del contratto.

ART. 9 - CONTRATTI DI VALORE SUPERIORE A 40.000 EURO

1. La scelta dello sponsor per l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro è effettuata, in attuazione dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 8 del Codice.
2. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento, fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Possono verificarsi i seguenti casi:
 - viene redatto dal RUP processo verbale della fase di negoziazione, che può comportare anche l'adeguamento delle proposte in relazione alla miglior cura dell'interesse pubblico
 - nell'ipotesi di offerte concorrenti e non confliggenti, per le quali le parti dichiarano di aderire alla co-sponsorizzazione, l'amministrazione favorisce la co-sponsorizzazione, assicurando la contemporanea presenza di loghi e/o marchi degli sponsor nelle relative iniziative di pubblicizzazione. In tal caso, i rapporti saranno disciplinati da separati contratti



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

- la determinazione di affidamento contiene la motivazione in ordine ai criteri della scelta effettuata tra le proposte di più operatori in conformità ai criteri indicati nell'avviso
- in caso di valutazioni tecniche complesse, il RUP può richiedere la nomina di una commissione tecnica di supporto
- la valutazione non dà luogo ad alcuna graduatoria.

ART. 10 - AFFIDAMENTO DIRETTO

1. può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione esclusivamente:
 - a) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore a €. 40.000 IVA esclusa
 - b) nel caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'articolo precedente
 - c) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e le particolari caratteristiche dell'iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa a un unico determinato soggetto.
2. L'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte Responsabile del Servizio procedente e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, rotazione e parità di trattamento.
3. Il Responsabile del servizio motiva la propria valutazione di congruità mediante una relazione di stima o listino comparativo.
4. Sono ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa. In tal caso il calcolo del valore stimato è dato dalla somma degli importi delle singole sponsorizzazioni.
5. Nel caso di contratti di sponsorizzazione il cui valore sia inferiore ad €. 40.000 IVA esclusa, il Responsabile del servizio competente può decidere alternativamente di pubblicare una comunicazione di ricerca sponsor sul sito istituzionale, per un congruo termine, allo scopo di acquisire proposte di sponsorizzazione, ovvero procedere con l'affidamento diretto senza avviso.

ART. 11 - CARATTERISTICHE DELL'AVVISO

1. L'avviso pubblico, unitamente all'eventuale capitolato o progetto di sponsorizzazione, ove obbligatorio o discrezionalmente previsto, è approvato con determinazione del Responsabile del Servizio competente, che può anche stabilire, di volta in volta, forme di pubblicità ulteriori per favorire una maggiore conoscenza e partecipazione all'iniziativa. Esso deve contenere l'indicazione degli interventi in relazione ai quali l'Amministrazione comunale intende pervenire alla stipula del contratto di sponsorizzazione, con l'indicazione degli elementi essenziali per la formulazione delle proposte, tra i quali:
 - l'oggetto della sponsorizzazione
 - gli obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dell'eventuale capitolato o progetto di sponsorizzazione
 - l'ufficio procedente e il responsabile del procedimento
 - le modalità di pubblicizzazione dell'immagine dello sponsor e la durata
 - i requisiti degli eventuali esecutori del contratto individuati dallo sponsor
 - l'indicazione se si prevede l'esclusività merceologica e se lo sponsor debba accettare l'eventuale presenza di competitor



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

- l'importo minimo eventualmente richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione finanziaria ovvero, in caso di sponsorizzazione tecnica, l'equivalente controvalore monetario a valori di mercato e i criteri per la sua determinazione
- i criteri per la selezione e valutazione delle proposte quali, a titolo esemplificativo:
 - maggior valore economico della proposta
 - migliore qualità dell'intervento
 - maggior affidabilità ed esperienza dello sponsor rispetto ad esperienze analoghe
 - più idonee modalità di attuazione in riferimento, ad esempio, alla tempestività e al cronoprogramma, ai mezzi messi a disposizione e simili, che assicurino la cura dell'interesse pubblico in concreto
- le modalità e i termini di presentazione dell'offerta
- eventuali indicazioni e prescrizioni in ordine alla progettazione, alla direzione, esecuzione e collaudo delle opere, servizi e forniture previsti dal contratto
- il diritto di rifiutare o escludere l'offerta da parte dell'Amministrazione, che procederà con provvedimento motivato.

ART. 12 - RIGETTO DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione comunale si riserva il potere discrezionale di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora:
 - ritenga che possa derivare una situazione di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata
 - ravvisi nel messaggio pubblicitario o nell'attività da promuovere un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative o comunque un qualsiasi elemento che possa nuocere al mantenimento della dignità propria di un ente pubblico rappresentativo della comunità locale
 - la reputi inaccettabile perché contraria alla normativa vigente, all'ordine pubblico, al buon costume, ovvero la ritenga ingannevole, pregiudizievole per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori, ovvero non accoglibile per insindacabili motivi di inopportunità.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - qualsivoglia tipo di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa
 - la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale
 - i messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia
 - la veicolazione pubblicitaria di un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle norme in materia di pubblicità.
3. La sponsorizzazione è legittima a condizione che non venga alterato il ruolo di neutralità dell'Amministrazione. Deve ritenersi invece illegittima e va rigettata quando la P.A. sia percepita, dai soggetti non sponsorizzati, come avversaria o



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

comunque di parte, con conseguente attenuazione dei caratteri di imparzialità e di equidistanza che devono ispirare l'azione amministrativa.

ART. 13 - CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il contratto di sponsorizzazione è redatto in forma scritta e deve prevedere i seguenti contenuti minimi:
 - oggetto
 - durata
 - corrispettivo dovuto dallo *sponsor* e, se in natura, criteri per determinarne il valore di mercato
 - obblighi dello *sponsee* relativi alla pubblicizzazione dell'immagine dello *sponsor* di cui all'art. 15
 - eventuali ulteriori obblighi delle parti
 - modalità di attuazione delle prestazioni corrispettive
 - controlli sull'attività dello sponsor e penali in caso d'inadempimento
 - casi di recesso da parte dello *sponsee* e relativi termini e modalità di comunicazione allo *sponsor*, fermo il diritto al risarcimento del danno subito dal Comune
 - clausola risolutiva espressa nei casi di cui al successivo comma 4, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile
 - cauzione, obbligatoria per i contratti di valore superiore a € 40.000,00 IVA esclusa
 - competenza del Foro di Milano in caso di controversie, esclusione del ricorso all'arbitrato.
 - disciplina delle spese contrattuali e aspetti contabili e fiscali di cui all'art. 16.
2. I rapporti contrattuali sono tenuti dal Responsabile procedente del servizio interessato.
3. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dal Responsabile procedente del servizio competente, previa adozione di apposita determina a contrarre.
4. Il contratto si intende risolto senza alcuna penalità per il Comune di Trezzano sul Naviglio nei seguenti casi, debitamente indicati nel contratto:
 - a) qualora lo sponsor risulti inadempiente in modo grave e/o continuato in relazione agli obblighi assunti
 - b) qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa/dell'attività/del progetto



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

- c) qualora la sponsorizzazione e gli strumenti attuativi degli stessi contrasti con prescrizioni di leggi o di regolamenti o non sia diretta al perseguimento di interessi pubblici
 - d) qualora si verificano forme di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata
 - e) qualora le modalità di associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi siano confliggenti con la natura dell'iniziativa o comunque lesivi della dignità istituzionale del Comune
 - f) qualora il contratto sia ceduto, anche parzialmente, dallo *sponsor* a terzi.
5. Il contratto deve prevedere una clausola inerenti alla tutela dei marchi, con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello *sponsor* nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'Amministrazione può definire nel contratto specifiche clausole relative all'utilizzo dei propri segni distintivi e della propria immagine.
6. Salvo diversa e specifica disciplina di settore, a tutela della corretta esecuzione del rapporto, l'Amministrazione Comunale, in relazione al valore e all'oggetto del contratto può chiedere, in sede di avviso o in fase di negoziazione, idonea garanzia da prestare, prima della sottoscrizione del contratto stesso, ovvero il possesso di polizze RCT da parte dell'esecutore.

ART. 14 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- 1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 50% al momento della conclusione del contratto e il restante secondo un piano predisposto dal Responsabile del servizio, a cui spetterà la valutazione delle modalità.
- 2. Per i contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto forniture di beni e/o servizi, se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole di cui al Codice dei contratti pubblici.
- 3. Per i contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto opere e/o lavori pubblici, ivi compresi quelli di manutenzione straordinaria, di importi superiori a € 40.000,00 IVA esclusa, lo sponsor deve presentare apposita garanzia fideiussoria nelle modalità di cui al precedente comma.

ART. 15 - PUBBLICIZZAZIONE DELL'IMMAGINE DELLO SPONSOR

- 1. Il Comune, quale controprestazione nei confronti dello *sponsor*, effettuerà attività di pubblicizzazione dell'immagine di quest'ultimo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) **promozione cartacea**, attraverso la riproduzione dell'immagine dello *sponsor* sul materiale grafico riguardante le iniziative oggetto della sponsorizzazione. A titolo esemplificativo: manifesti, pubblicazioni, locandine, volantini, inviti e simili
 - b) **promozione digitale**, attraverso la riproduzione dell'immagine dello *sponsor* sui canali della promozione digitale quali, a titolo esemplificativo: sito web,



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

social media, mailing list, video. Tale coinvolgimento è consentito esclusivamente in relazione agli eventi direttamente e specificatamente connessi alla sponsorizzazione oggetto del contratto, ed è escluso per ogni altra iniziativa istituzionale non correlata.

- c) **merchandising**, attraverso la riproduzione dell'immagine dello *sponsor* su materiali pubblicitari dell'Ente quali, a titolo esemplificativo: striscioni, roll up, gazebo stand, espositori, palloni aerostatici, gadget e beni di consumo. Tale coinvolgimento è consentito esclusivamente in relazione agli eventi direttamente e specificatamente connessi alla sponsorizzazione oggetto del contratto, ed è escluso per ogni altra iniziativa istituzionale non correlata.
- d) **targhe** e cartelli collocati su beni durevoli o sulle aree oggetto della sponsorizzazione
- e) **coinvolgimento istituzionale**, attraverso la citazione dell'immagine dello sponsor in occasione di eventi istituzionali e possibilità di coinvolgere negli stessi rappresentanti di quest'ultimo. Tale coinvolgimento è consentito esclusivamente in relazione agli eventi direttamente e specificatamente connessi alla sponsorizzazione oggetto del contratto, ed è escluso per ogni altra iniziativa istituzionale non correlata.

- 2. Nell'informazione giornalistica dell'Amministrazione comunale riguardante attività istituzionali oggetto di sponsorizzazione viene esclusa qualsiasi forma di comunicazione commerciale del privato. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di citare, per completezza della notizia, il nome dello sponsor.

ART. 16 - ASPETTI CONTABILI E FISCALI

- 1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, nonché sulle imposte indirette e sui tributi locali, per quanto compatibili, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.
- 2. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura "oltre IVA di legge" e l'importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo dell'IVA. Gli importi utilizzabili ai fini dell'evento o dell'iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.
- 3. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetto all'IVA, e la fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.
- 4. La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

- **corrispettivo monetario:** il Comune emetterà fattura allo sponsor per un importo pari al corrispettivo pattuito nel contratto e provvederà a riversare l'IVA dovuta all'Erario
 - **operazioni permutative di beni e/o servizi e/o lavori:** lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore determinato, secondo i criteri stabiliti nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, il Comune emetterà fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture con IVA a esigibilità immediata
 - **prestazioni in natura soggette a durata,** quali gestione di servizi, adozione di aree verdi, spazi pubblici e simili: lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore determinato, secondo i criteri stabiliti nel contratto di sponsorizzazione, del servizio al termine della realizzazione del primo impianto ovvero della presa in carico, se non sono previste opere preliminari. Se il contratto ha durata pluriennale, il corrispettivo sarà ripartito in quote annuali uguali e, per residui periodi infrannuali pro-rata temporis, con la medesima decorrenza di cui al periodo precedente. Il Comune provvederà ad emettere fattura specularmente, per uguale importo e identica cadenza, a titolo di sponsorizzazione. Le due fatture avranno IVA a esigibilità immediata.
5. Nel caso di sponsorizzazioni tecniche si applica l'art 11 del D.P.R. 633/1972 e di conseguenza non trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti (ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972) alla luce delle circolari dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 2015 e 27/E del 2017.
 6. Nel caso di conguagli in denaro, la quota parte del conguaglio deve essere assoggettata a tale meccanismo.
 7. Nel caso in cui lo *sponsor* non sia soggetto IVA, lo stesso emetterà nota di addebito fuori campo IVA con valore di quietanza. Sia in quest'ultimo caso, che in caso di applicazione di aliquota ridotta/agevolata, lo Sponsor verserà al Comune l'IVA a debito a seguito della liquidazione dell'imposta relativa alla sponsorizzazione.
 8. Il valore della sponsorizzazione, sia tecnica che finanziaria, corrispondente all'imponibile della fatturazione di cui ai punti precedenti, equivale al corrispettivo indicato nel contratto tra *sponsor* e *sponsee*.
 9. Eventuali ipotesi di esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o dell'esposizione pubblicitaria, relative a contratti di sponsorizzazione, saranno disciplinate nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti.
 10. Al fine di fruire delle eventuali agevolazioni fiscali, va specificata la durata dell'esposizione pubblicitaria o dell'occupazione di suolo pubblico.
 11. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione e alla registrazione del contratto di sponsorizzazione, nei casi previsti dalla legge è a carico dello *sponsor*.

ART. 17 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile di Area competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

2. Le difformità o gli inadempimenti emersi in sede di verifica devono essere tempestivamente comunicati e contestati allo *sponsor*. La comunicazione e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto.
3. Il mancato rispetto delle norme contrattuali comporta l'applicazione delle clausole penali e la risoluzione del contratto. È salvo il risarcimento del danno.

ART. 18 - UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

1. Sono considerati risparmi di spesa le somme previste in bilancio e non utilizzate a motivo dell'intervento dello sponsor, di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), nei limiti del valore economico della sponsorizzazione.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
 - finanziare altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio
 - implementare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia.
3. Non è considerato risparmio di spesa il finanziamento o la realizzazione di opere, servizi e forniture da parte dello sponsor, per i quali non era già stata prevista in precedenza una copertura finanziaria alternativa in bilancio.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n.101/2018.
2. I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente Regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

ART. 20 - RINVIO

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge vigenti e applicabili, nonché alle disposizioni speciali previste nell'avviso pubblico che costituisce *lex specialis* per l'individuazione dello sponsor.
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.
3. Si ritengono totalmente richiamati gli obblighi previsti nel "Codice di Comportamento" nonché nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Ente — Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza.



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione che lo approva.

Punto n. 4 - Approvazione del regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno "Approvazione del regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni", proposta numero 786. La parola al Sindaco, prego.

Il Sindaco Morandi: Grazie Presidente. Il regolamento che si sottopone ora all'approvazione del Consiglio è il regolamento che disciplina la gestione delle sponsorizzazioni. È un regolamento, a mio avviso, che era necessario, che si rende necessario nella nostra città perché così ci consente di dotare l'amministrazione di uno strumento utile, che è proprio quello delle sponsorizzazioni. Il regolamento è un regolamento, diciamo, a tutto tondo, che riguarda le sponsorizzazioni sotto tutti gli aspetti in cui possono essere declinate queste sponsorizzazioni, sponsorizzazioni che possono essere monetarie, che possono essere di servizi, che possono essere di opere, è poi comunque un regolamento aggiornato a quella che è ovviamente l'ultima normativa, la normativa attuale, prevede anche una normativa, un articolo che riguarda gli aspetti fiscali delle sponsorizzazioni, quindi spiega il funzionamento fiscale delle stesse e sono sicuro che con l'approvazione di questo regolamento ci potremo dotare di servizi che potranno essere meglio seguiti, perché comunque ovviamente con la sponsorizzazione ci sarà un soggetto che magari si offrirà di fare un determinato lavoro, di seguire un determinato aspetto sponsorizzandolo economicamente e quindi permetterà anche al privato di dare il suo apporto a quello che è il miglioramento dell'ambiente comune in cui viviamo. Quindi sottopongo a voi l'approvazione di questo regolamento e abbiamo sempre la dottoressa Ardesi che è disponibile per eventuali domande tecniche.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie Sindaco. Prego, consigliere Albini.

Il Consigliere Albini: Grazie. Scusatemi, non riesco a trovare l'articolo, ma me l'ha fatto venire in mente il Sindaco, era una domanda proprio sulla questione dell'IVA, sulla parte più strettamente fiscale, purtroppo non riesco a trovare l'articolo in questo momento, sennò vado a memoria, perché di questo me ne intendo pochissimo, quindi lascio al piccolo commercialista che è in lei, come dice tante volte il Sindaco, nel senso che, se non ho compreso male, per gestire questa roba ci sarà una doppia fatturazione, quindi da una parte lo sponsor ci farà una fattura, dall'altra parte noi dovremo fare una fattura allo sponsor. In questo modo, tuttavia, l'ente avrà a carico suo l'IVA, perché l'ente non la scarica, lo sponsor invece si andrà a scaricare anche l'IVA. Non c'è un'altra soluzione per evitare che l'ente ci metta l'IVA di tasca sua su questa roba? Perché per prendere questa sponsorizzazione dobbiamo andare a pagare l'IVA, ce la dobbiamo tenere sulle spalle. Quindi immaginando 40.000 euro di sponsorizzazione, sono 2.400 euro di IVA. Vabbè, non ci preoccupano, però mi chiedevo se fosse l'unica soluzione per gestire questa roba e se ci fosse una motivazione tecnica dietro questa decisione di fare una doppia fatturazione, che per lo sponsor è un vantaggio perché lui la scarica, mentre per noi è un costo puro.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, consigliere Albini. Prego Sindaco.

Il Sindaco Morandi: Diciamo che le do anche una risposta... rubo il lavoro alla dottoressa Ardesi, do una risposta un po' tecnica anche perché comunque, vabbè, è la mia materia. C'è una semplicissima motivazione: se non si facesse così sarebbe evasione fiscale. La maniera corretta di trattare fiscalmente, a livello fiscale di IVA ovviamente perché si sta parlando di IVA in questo caso, è proprio questa, cioè questa chiamiamola doppia fatturazione, però è l'unico modo, perché se così non fosse, se non ci fosse la doppia fatturazione ci sarebbe sostanzialmente l'evasione dell'imposta. Poi aggiungo una piccolissima cosa, dopo la cosa la vedrà il consulente fiscale del Comune, ovviamente, che valuterà se- perché ovviamente lei dice l'IVA del Comune la perde, perché sappiamo benissimo che il comune riversa tutta l'IVA della fattura- però il consulente del Comune poi valuterà se queste operazioni possono consentire una detrazione dell'IVA sulle altre fatture, però è una considerazione che farà il consulente perché andrà a vedere il pro-rata sostanzialmente. Sono cose tecniche comunque.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie Sindaco. Prego, consigliere Albini.

Il Consigliere Albini: Grazie. Giusto per chiarire, non è che volevo che il Comune facesse l'evasore fiscale, ci mancherebbe pure, mi chiedevo semplicemente se l'unica possibile gestione della sponsorizzazione avesse questa doppia fatturazione. Se mi dice di sì prendo atto, non è l'IVA che mi preoccupa, era solo una domanda prettamente di curiosità tecnica. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, consigliere Albini. Prego Sindaco.

Il Sindaco Morandi: Anche perché, aggiungo, mettiamo che un'azienda faccia un lavoro da 40.000 euro, come dice lei, quei 40.000 il Comune non li paga perché li fa lo sponsor in cambio della sponsorizzazione. Quindi ci mettiamo solo l'IVA, al massimo abbiamo pagato l'IVA, ecco, è comunque un bel risparmio.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie Sindaco. Prego, consigliere De Filippi.

La Consiglieria De Filippi: Se non c'è nessuno che ha qualcosa da dire su questo regolamento, volevamo proporre due emendamenti. Vado a dire quello che volevamo proporre. Sull'articolo 1, l'avevo detto anche in commissione, dottoressa, sull'articolo 1 chiediamo di numerare correttamente i commi, così da rendere maggiormente chiaro ed esplicito l'articolo 3, lettera b). Anche calcolando i capoversi, se si calcolano dall'inizio, questo sarebbe il quarto capoverso e non il terzo, quindi bisognerebbe cambiarli, cioè anziché a), b), c)...

Il Consigliere Albini: Non c'è proprio niente, proprio mettere 1, 2, 3.

La Consiglieria De Filippi: Cioè, indicarli numerandoli.

Il Consigliere Albini: Numerare i commi, per essere chiari.

La Consigliera De Filippi: Sì, se poi vuole le dico anche l'altro, così andiamo avanti. Ha più senso?

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Li legga, li legga.

La Consigliera De Filippi: Sì, comunque dico anche l'altro così...

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Lo legga intanto e poi facciamo... Ok.

La Consigliera De Filippi: Poi anche questo l'avevamo già affrontato nella commissione. Allora, all'articolo 15 è vero quello che diceva il Sindaco, che sicuramente non fa le sponsorizzazioni tutte le volte, però sarebbe opportuno, secondo noi, aggiungere alle lettere b), c), e) dell'articolo 15 "tale coinvolgimento è consentito esclusivamente in relazione agli eventi direttamente e specificamente connessi alla sponsorizzazione oggetto del contratto ed è escluso per ogni altra iniziativa istituzionale non correlata". Questo per evitare che ci siano magari dei fraintendimenti, cioè è un aggiungere in più, diciamo, dire qualcosa in più per evitare fraintendimenti. Se vuole glielo porto.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Sì, lo porti pure. Prego, consigliere Albini.

Il Consigliere Albini: Giusto per una specifica maggiore. Signor Sindaco, nella lettera a) c'è scritto chiaramente che la pubblicità cartacea è da fare solo per... lo sponsor si può mettere solo nella pubblicità cartacea solo su quelle iniziative inerenti quell'iniziativa. Nella lettera b), c), e) questa specifica non c'è, può creare fraintendimenti con uno sponsor che si aspetti che sulla pagina istituzionale del Comune ci sia il suo logo, che ogni volta che lei fa un discorso citi quello sponsor, perché non c'è scritto esplicitamente che si può fare solo per qualcosa che è inerente alla sponsorizzazione. Nella lettera a) è scritto con molta chiarezza, ma in b), c), e) questa roba non viene riportata e per evitare fraintendimenti specifichiamolo, prima che qualcuno voglia il logo del ristorante a vita e sull'homepage del Comune. Apriamo il Comune e ci viene fuori il logo del ristorante piuttosto che dell'azienda, non credo che sia una roba carina, ecco. Tutto qua.

Votazione emendamento n. 1

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Allora, votiamo per il primo emendamento.

Il Consigliere Malacarne: Presidente, chiedo scusa, mi sente?

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Prego, consigliere Malacarne.

Il Consigliere Malacarne: Chiedo scusa, non ho compreso il primo punto che ha espresso la De Filippi. Sto guardando il documento ma non ho capito. Chiedo scusa, De Filippi, consigliera De Filippi, ma non l'ho compreso.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: La numerazione dei commi.

Il Consigliere Malacarne: Può essere più specifica? Perché io sotto articolo 1 vedo "paragrafo 1, il 2, il 3" e via di seguito.

La Consigliera De Filippi: Allora, nell'articolo 1 mettere nei commi "comma 1, comma 2, comma 3", in questo modo li andiamo ad individuare.

Il Consigliere Malacarne: Ah, ok, semplicemente aggiungendo il comma.

La Consigliera De Filippi: Sì, sì, solo il numero, niente di più.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie. Prego, consigliere Albini.

Il Consigliere Albini: Per intenderci, mettere il numero 1 prima delle "fonti normative", il numero 2 prima "dell'amministrazione comunale può disporre" e il numero 3 "non possono essere oggetto di contratto", semplicemente numerare questi 3 capoversi, così l'articolo successivo, che è il 3, è chiaro a che cosa si riferisca. Tutto qua, un numerino.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Votiamo per il primo emendamento "Emendamento numero 1, articolo 15, lettera b), lettera c) e lettera e) al termine di ogni comma, aggiungere il seguente periodo: Tale coinvolgimento è consentito esclusivamente in relazione agli eventi direttamente e specificatamente connessi alla sponsorizzazione oggetto del contratto ed è escluso per ogni altra iniziativa istituzionale non correlata". Votiamo. Tutti favorevoli, all'unanimità, il primo emendamento viene approvato.

Votazione emendamento n. 2

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Votiamo ora per il secondo emendamento "Emendamento numero 2, articolo 1, si chiede di numerare correttamente i commi, così da rendere maggiormente chiaro ed esplicito l'articolo 3, lettera b). Anche calcolando i capoversi, se si parte dall'inizio, sarebbe il quarto capoverso e nel terzo esplicitiamo". Votiamo. Tutti favorevoli, all'unanimità, anche il secondo emendamento viene approvato.

Votazione punto n. 4 così come emendato

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Mettiamo in votazione ora il regolamento. Prego, consigliere Ciocca.

Il Consigliere Ciocca: Grazie Presidente. Allora, il lavoro in commissione era stato fatto in modo esaustivo, gli emendamenti sono passati e quindi la lista AVS il Ponte vota a favore. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, consigliere Ciocca. Prego, consigliere De Filippi.

La Consiglieria De Filippi: Allora, diciamo che questo regolamento è un buon regolamento e che comunque sulle sponsorizzazioni, come ho già detto in commissione, ci voleva, quindi il Partito Democratico voterà a favore. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, consigliere De Filippi. Prego, consigliere Spendio.

Il Consigliere Spendio: Sì, grazie Presidente. Anche noi riteniamo utile dotarsi di questo strumento che risponde almeno a due esigenze concrete, una è valorizzare il coinvolgimento di terzi sia nell'organizzazione di eventi e manifestazioni, sia per la cura del patrimonio eventualmente, l'altro è farlo senza pesare necessariamente su risorse dell'ente e quindi sugli stessi cittadini. Quindi, unitamente al fatto che anche gli emendamenti sono stati accolti, il nostro voto sarà favorevole. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, consigliere Spendio. Prego, consigliere Beccia.

La Consiglieria Beccia: Grazie. Anche Fratelli d'Italia è molto contenta del lavoro fatto in commissione ed è sicura che questo regolamento potrà essere un valido strumento di aiuto per il lavoro per gli uffici e per funzionare in modo ancora migliore, per cui voterà a favore. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, consigliere Beccia. Passiamo ora alla votazione. "Il Consiglio delibera di approvare il regolamento allegato al presente atto, di cui forma parte sostanziale ed integrante. 1, di demandare al responsabile dell'area proponente l'applicazione degli obblighi di pubblicità del suddetto atto.". Tutti favorevoli, all'unanimità. Si vota ora per l'immediata eseguibilità. Tutti favorevoli, all'unanimità, così come emendato.

Il Segretario Generale Grosso: Approvare il regolamento come emendato.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Di approvare il regolamento come emendato.



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2026 / 786
AREA SERVIZI DIRETTIVI GENERALI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 e dell'art. 147 bis, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/03/2026

IL FUNZIONARIO
ARDESI IVANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2026 / 786
AREA SERVIZI DIRETTIVI GENERALI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267e dell'art. 147 bis , si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 20/03/2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CARANNANTE ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)